

# COMUNE DI CONCA DEI MARINI

*(Provincia di Salerno)*



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 18.04.2012  
Modificato con delibera di C.C. n. 9 del 15.05.2012  
Modificato con delibera di C.C. n. 32 del 30.12.2022  
Modificato con delibera di C.C. n. 1 del 30.01.2023

## **INDICE**

*Art. 1 - Presupposto dell'imposta*

*Art. 2 - Soggetto passivo*

*Art. 3 - Esenzioni*

*Art. 4 - Misura dell'imposta*

*Art. 5 - Obblighi di comunicazioni fiscali*

*Art. 6 - Versamenti*

*Art. 7 - Disposizioni in tema di accertamento*

*Art. 8 - Sanzioni*

*Art. 9 - Riscossione coattiva*

*Art. 10 - Rimborsi*

*Art.11 - Pubblicità del regolamento e degli atti*

*Art. 12 - Contenzioso*

*Art.13 - Trattamento dei dati personali*

*Art. 14 - Disposizioni transitorie*

**ARTICOLO 1**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e bed & breakfast, Affittacamere-Case Vacanze ecc. situate nel territorio di Conca dei Marini.

**ARTICOLO 2**  
**SOGGETTO PASSIVO**

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Conca dei Marini. Il gestore della struttura ricettiva assume la veste di responsabile d'imposta coobbligato al versamento dell'imposta.

**ARTICOLO 3**  
**ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età ed i portatori di handicap.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° novembre al 31 marzo (solo per le strutture come Alberghi-Pensioni- e Hotel a 1 stella, B&B, L.R. 5/2001, Affittacamere-Casavacanze ecc. L.R. 17/2001).
4. Nel periodo dell'anno compreso dal 1° novembre al 31 marzo per gli alberghi di ogni categoria si applica una riduzione del 50% dell'imposta prevista.
5. L'imposta è ridotta del **50% (Delibera C.C. n. 09/2012)** dopo il settimo giorno di soggiorno.

**ARTICOLO 4**  
**MISURA DELL'IMPOSTA**

Per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive, l'imposta è determinata nella corrispondente misura:

A partire dal **01/04/2023 (Delibera C.C. n. 32/2022)**:

- **€ 5,00** Alberghi-Pensioni-Hotel 5 stelle;
- **€ 4,00** Alberghi-Pensioni-Hotel 4 stelle;
- **€ 3,50** Alberghi-Pensioni-Hotel 3 stelle;
- **€ 2,50** Alberghi-Pensioni-Hotel 1 stella – Affittacamere (**Delibera C.C. n. 1/2023**);
- **€ 2,00** Bed and Breakfast L.R. 1/2001;
- **€ 2,00** Case vacanze – Appartamenti per vacanza – Casa per ferie, ecc. L.R. 17/2001;
- **€ 2,00** Unità abitative ammobiliate ad uso turistico ed ogni altro alloggio extralberghiero anche gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili, nonché ogni tipologia di struttura assimilabile alle precedenti
- **€ 2,00** Unità abitative locate mediante contratti di locazione breve ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito dalla L. n. 96 del 21.06.2017;

La decorrenza dell'imposta è fissata al 1° giugno 2012.

**ARTICOLO 5**  
**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE FISCALI**

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Ufficio Tributi del Comune, entro il giorno cinque di ogni mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa in forma cartacea o per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, esibendo copia della documentazione presentata al Comune ed all'EPT.
2. Il gestore della struttura ricettiva, qualora obbligato, dovrà annotare sulla ricevuta fiscale rilasciata al cliente la somma e l'avvenuto pagamento dell'imposta di soggiorno.

**ARTICOLO 6**  
**VERSAMENTI**

1. I soggetti di cui all'art.2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo, in qualità di responsabile di imposta coobbligato in solido al versamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Conca dei Marini.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro 5 giorni dalla fine di ciascun mese solare:
  - a. sul conto corrente postale intestato al Comune di Conca dei Marini – Servizio Tesoreria; dandone comunicazione al Comune anche tramite le procedure informatiche eventualmente messe disposizione.

**ARTICOLO 7**  
**DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
  - a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

**ARTICOLO 8**  
**SANZIONI**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto

legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di reiterata violazione, per almeno due volte consecutive degli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3, si applica la sospensione dell'attività fino a sette giorni.

## **ARTICOLO 9**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

## **ARTICOLO 10**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.500,00.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00.

## **ARTICOLO 11**

### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

A norma dell'art.22 della legge 8.6.1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, copia del regolamento è messo a disposizione del pubblico anche con l'inserimento sul sito internet del Comune perché chiunque possa prenderne visione.

**ARTICOLO 12**  
**CONTENZIOSO**

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**ARTICOLO 13**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto del D.lgs n.196 del 30.06.2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

**ARTICOLO 14**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e verrà successivamente pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Conca dei Marini (<http://www.concadeimarini.org>).